Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 20069 del 21 giugno 2022 - L'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, a meno che non sia già prevista e disciplinata (per iscritto) nel contratto di conto corrente

Cass. Civ. Sez. I, ordinanza del 21 giugno 2022, n. 20069, Pres. Cristiano, Rel. Di Marzio

Stralcio

"In tema di contratti bancari, l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell’art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (Cass. 13 gennaio 2022, n. 926)".